



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

Provincia di ALESSANDRIA

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 30

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE INDENNITÀ DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **diciotto** del mese di **Novembre** alle ore **13:30**, nella Sala delle adunanze.

Prevvia l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

N.d'ord.	Cognome e Nome		Presente	Assente
1	CAMPANELLA MARIO	Sindaco	X	
2	TORTI NADIA	Vice Sindaco	X	
3	TORTI GIOVANNI LUDWIG	Assessore	X	

Presenti: 3	Assenti: 0
--------------------	-------------------

Assiste e partecipa all'adunanza il **Segretario Comunale**, **SALVATORE PAGANO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Sindaco**, **CAMPANELLA MARIO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che in data 14/15 Maggio 2023 si sono svolte le elezioni amministrative per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale di Molino dei Torti;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 in data 28/06/2024 ad oggetto: "Determinazione delle indennità degli amministratori", esecutiva ai sensi di legge;

Visto l'articolo 1, commi da 583 a 587, della legge 30 dicembre 2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il quale detta nuove disposizioni in materia di indennità dei sindaci e degli amministratori, prevedendo in particolare :

- al comma 583 che *“A decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure: ;*
- *Omissis*
- *16 per cento per i Sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;*
- *Omissis”*
- al comma 584 che *“In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio”;*
- al comma 585 che *“Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119;*

Considerato che l'indennità spettante al Sindaco di questo Comune, appartenente alla fascia demografica con popolazione fino a 1.000 abitanti, a decorrere dall'anno 2024 è pari ad €. 2.208,00, corrispondente al 16% del trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni;

Evidenziato inoltre che il Decreto Ministeriale n. 119/2000 all'art. 4 commi 1 e 6 prevede che per i Comuni fino a 1000 abitanti, sia riconosciuta, rispettivamente, al Vice Sindaco un'indennità di funzione pari al 15% di quella prevista per il Sindaco, mentre agli assessori compete un'indennità di funzione pari al 10% di quella prevista per il Sindaco;

Preso atto che relativamente ad eventuali obblighi di astensione nella votazione da parte degli amministratori interessati la circolare attuativa del Ministero dell'Interno n. 15900 del 6/06/2000 chiarisce “...si ritiene, sulla base del prevalente orientamento dottrinario e giurisprudenziale formatosi in ordine alla precedente normativa, che la votazione sulla corresponsione dell'indennità a carico non configuri gli estremi dell'astensione, sia perché l'indennità vengono deliberate facendo riferimento astrattamente alla carica e non alla persona titolare della stessa, sia perché le cariche elettive presso gli enti locali costituiscono “*munera pubblica*” e, come tali, implicano più doveri che diritti e l'interesse al loro esercizio riguarda la pubblica utilità e non quella dei singoli...”;

Richiamata la deliberazione della Corte dei Conti Lombardia/200/2024/PAR dell'11 settembre 2024 in merito alla richiesta di parere formulata da un comune lombardo atto a definire se: “a seguito della nomina di Vice sindaco e 3 assessori della Giunta comunale ai fini della determinazione dell'indennità massima attribuibile agli stessi” questa “*possa essere determinata nella misura massima prevista dai commi 584 e seguenti della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 in*

applicazione di quanto sancito nella deliberazione n. 35/SEZAUT/2016 al punto n. 4 delle conclusioni, senza applicazione del principio di invarianza della spesa di cui all'art. 1 comma 136 della Legge 7 Aprile 2014";

Richiamate le conclusioni della Corte Lombarda, in particolare laddove osserva come *"la stessa Legge di Bilancio 2022 all'art. 1 comma 586 abbia previsto un incremento del fondo statale di cui all'art. 57-quater comma 2 della legge 124/2019, per il concorso dell'onere comunale per l'aggiornamento dell'indennità di funzione dei Sindaci e degli amministratori locali. E' pertanto evidente come il legislatore abbia inteso, attraverso la garanzia statale, rafforzare l'incentivo economico degli amministratori introducendo **un nuovo parametro di calcolo**, sottraendo l'indennità di funzione al vincolo specifico dell'invarianza della spesa".*

Richiamati infine:

- il Decreto Sindacale n. 01 del 23 Maggio u.s. relativo alla nomina dei componenti della Giunta Comunale,
- la delibera C.C. n. 06 del 30 Maggio u.s. relativa alla convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale a seguito consultazione elettorale del 14 e 15 Maggio 2023;

Ritenuto, pertanto procedere alla rideterminazione delle indennità del Sindaco e degli Amministratori, alla luce della nuova interpretazione normativa e con decorrenza 01/01/2024 come segue:

Amministratore Comune fino 1000 abitanti	Indennità mensile 2024
SINDACO	2.208,00
VICE-SINDACO	331,20
ASSESSORE	220,80

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 30/10/2024, di variazione del Bilancio di Previsione 2024/2026, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, disposta al fine di assicurare, fra l'altro, la corresponsione delle indennità *ut supra* determinate *"nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di Bilancio"*, come ribadito dalla citata Corte dei Conti Lombardia;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi, rispettivamente, dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio Gestione Bilancio contabilità finanziaria ed economico patrimoniale nominato *ad interim* con Decreto Presidenziale n. 9/2024, ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del TUEL e dell'art. 4 del vigente Regolamento Comunale sulla disciplina dei Controlli interni;

Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese,

D E L I B E R A

1) Di rideterminare, per le motivazioni esposte in premessa, le indennità del Sindaco e degli amministratori comunali, a far data dal 1 Gennaio 2024 come segue:

Amministratore Comune fino 1000 abitanti	Indennità mensile 2024
SINDACO	2.208,00
VICE-SINDACO	331,20
ASSESSORE	220,80

2) di incaricare il Servizio Bilancio e contabilità affinché provveda, per il solo Sindaco, al ricalcolo della indennità spettante per l'anno 2024 ed alla corresponsione delle somme a congruaglio;

3) di dichiarare con successiva votazione resa a parte ed in forma palese il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4[^] comma del vigente TUEL, al fine di consentire le regolazioni contabili nel mese di Novembre.

ALLEGATO ALLA DELIBERA G.C. N. 30 del 18/11/2024

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E DI CONTROLLO PREVENTIVO
AMMINISTRATIVO DEL TECNICO.**

(ai sensi e per gli effetti degli artt.li 49 e 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente
Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni)

FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio
SALVATORE PAGANO

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E DI CONTROLLO PREVENTIVO CONTABILE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO.**

(ai sensi e per gli effetti degli artt.li 49 e 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente
Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni)

FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PAOLA BRERA

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
MARIO CAMPANELLA

Il Segretario Comunale
SALVATORE PAGANO